

INDICE

ARTICOLO 1.	VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	2
ARTICOLO 2.	OGGETTO	3
ARTICOLO 3.	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	3
ARTICOLO 4.	DURATA	3
ARTICOLO 5.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3
ARTICOLO 6.	ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE	3
ARTICOLO 7.	[EVENTUALE] SERVIZIO DI MANUTENZIONE	4
ARTICOLO 8.	INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	4
ARTICOLO 9.	GARANZIE	4
ARTICOLO 10.	LIVELLI DI SERVIZIO	5
ARTICOLO 11.	VERIFICA DI CONFORMITÀ	5
ARTICOLO 12.	PENALI	5
ARTICOLO 13.	CORRISPETTIVI	6
ARTICOLO 14.	FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
ARTICOLO 15.	GARANZIA DEFINITIVA (ove prevista)	7
ARTICOLO 16.	DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	8
ARTICOLO 17.	RECESSO	8
ARTICOLO 18.	RISOLUZIONE	9
ARTICOLO 19.	SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 20.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO	11
ARTICOLO 21.	BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA	11
ARTICOLO 22.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	11
ARTICOLO 23.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI	11
ARTICOLO 24.	OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	12
ARTICOLO 25.	INCOMPATIBILITÀ	12
ARTICOLO 26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ARTICOLO 27.	PRIVACY	13
ARTICOLO 28.	FORO COMPETENTE	14
ARTICOLO 29.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	14
ARTICOLO 30.	TRASPARENZA DEI PREZZI	14
ARTICOLO 31.	CLAUSOLA BEST CONSUMER	14
ARTICOLO 32.	FORZA MAGGIORE	14

CONDIZIONI CONTRATTUALI

La SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (in seguito denominata "SOGEI" o "Committente"), con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA 01043931003, nella persona del _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;

E

la _____, con sede legale in _____, iscritta al registro delle imprese di _____ al n. _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nato a _____ il _____, giusta i poteri conferitigli con _____, in data _____, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in _____ (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa"),

stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. La presente acquisizione è stata realizzata dalla Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione sottoscritta in attuazione di detto disposto normativo in data 16 marzo 2023.
2. Sono parte integrante del presente Contratto, il Documento di Stipula, la Richiesta di Offerta, il Capitolato tecnico l'offerta economica, il dettaglio tecnico economico nonché i documenti eventualmente richiamati nel contratto, ancorché non allegati.
3. Successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa.
4. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. *(in caso di acquisti sul Mercato Elettronico - MEPA)*, da quanto espresso in sede di "Premesse" nelle Condizioni particolari di RdO, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.);
 - b. *ove applicabili*, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - c. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - e. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito per brevità Codice);
 - f. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti;
 - g. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - h. dal patto di integrità;
 - i. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - j. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
 - k. *ove applicabile*, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - l. *ove applicabile*, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - m. *ove applicabili*, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European Data Protection Board) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali");
 - n. *ove applicabile*, dall'Allegato Security.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Sogei prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
6. La Committente, ai sensi di quanto stabilito Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

7. L'Impresa dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: protocollosogei@pec.sogei.it.

ARTICOLO 2. OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad eseguire la prestazione di servizi espressamente indicati nel Documento di Stipula, nella Richiesta di Offerta, nel Capitolato tecnico, nell'offerta economica e nel dettaglio tecnico economico.
2. La Committente, posto che i suddetti servizi non sono stati interrotti, trattandosi di prestazioni essenziali, non differibili e necessarie per la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni beneficiarie, riconosce le prestazioni rese e i costi sostenuti dall'Impresa nel periodo di continuità operativa privo di copertura contrattuale, pari all'importo indicato nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
3. La Committente si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto di imporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, all'Impresa l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Impresa, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 4. DURATA

1. Il presente contratto avrà una durata di 29 mesi decorrenti dalla data di stipula.
2. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel medesimo Contratto.

ARTICOLO 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. L'Impresa è obbligata ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato tecnico, nonché secondo le direttive della Committente.
2. L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sogei per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Impresa non adempia, la Sogei avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nel Capitolato tecnico o nella Richiesta di Offerta.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
4. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. n.36/2023.

ARTICOLO 6. ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente articolo, nella Richiesta di Offerta e nel Capitolato Tecnico, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali.
3. Per la definizione delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio della Richiesta di Offerta e al Capitolato tecnico.
4. Nell'ambito del servizio richiesto deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto.
5. L'Impresa prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "Politica per la Responsabilità Sociale" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale".

ARTICOLO 7. [EVENTUALE] SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare, il servizio di manutenzione per il periodo di tempo espressamente indicato nel Capitolato tecnico (*ove presente*) o nella RDO, decorrente dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
2. Il servizio di manutenzione che dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico (*ove presente*), nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione della relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Sogei, l'Impresa, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali, sino al momento della sostituzione della merce.
5. (*in caso di SW*) Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, ove presente, e comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e degli aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti: la Sogei e/o l'Amministrazione avrà/avranno comunque facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intendono sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.

ARTICOLO 8. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento, da parte della Committente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
1. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dall'Impresa, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
3. L'Impresa si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

ARTICOLO 9. GARANZIE

1. L'Impresa assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
2. all'Impresa
3. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso.
4. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo di prodotti SW per l'esecuzione dell'appalto l'Impresa si impegna a richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti

software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. È facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded), sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti il servizio.
7. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione del Servizio".
8. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
9. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. così come previsto dal successivo articolo "Risoluzione".

ARTICOLO 10. LIVELLI DI SERVIZIO

1. I livelli di servizio sono quelli previsti nella Richiesta di Offerta o nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11. VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
2. Alla data di stipula del contratto verrà eseguita una prima verifica di conformità, come previsto nel Capitolato tecnico. In caso di prestazione di servizi, la verifica di conformità verrà eseguita periodicamente con la tempistica indicata nel Capitolato tecnico, nella Richiesta di Offerta e nel presente contratto.
3. In caso di prestazioni continuative, in corso di contratto, la Sogei effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico o nella Richiesta di Offerta.
4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nella Richiesta di Offerta e nel presente contratto, secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa, ove presente.
5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, in contraddittorio con l'Impresa.
6. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata, in caso di acquisto di servizi, "Data di accettazione dei servizi".
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo "Penali".
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
9. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Sogei si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, la Sogei potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
11. In deroga a quanto sopra previsto, la Sogei, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 116, comma 7, del Codice e dell'Allegato II.14.
12. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 12. PENALI

1. L'Impresa prende atto che la Committente applicherà le penali contrattuali previste nel Capitolato Tecnico che devono intendersi qui integralmente trascritte.
2. L'Impresa prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai

- termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto di verifica.
3. L'Impresa prende atto che nel caso in cui si dovesse manifestare un incidente di sicurezza quale conseguenza del venire meno delle condizioni prescritte dall'Allegato Security, ovvero a seguito di non conformità riscontrate durante gli audit, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente.
 4. Nel caso di nomina dell'Impresa, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati l'Impresa dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà all'Impresa - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno necessario all'Impresa per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
 5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivi", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
 6. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
 7. Per l'applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa ovvero, ove prevista la prestazione di una garanzia definitiva, di effettuare una ritenuta sulla garanzia prestata dall'Impresa.
 8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 9. La Società si impegna espressamente a rifondere l'ammontare delle penali che, per causali diverse da quelle di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione dovesse applicare alla Sogei a seguito di fatti che siano ascrivibili a sua responsabilità.
 10. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sull'ammontare netto contrattuale sia successiva ad incrementi dell'importo contrattuale dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sull'importo contrattuale complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 13. CORRISPETTIVI

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica, nel Documento di stipula e nel dettaglio tecnico economico e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto.
2. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

ARTICOLO 14. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente all'erogazione di servizi a canone, l'Impresa dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nel contratto, nella Richiesta di Offerta o nel Capitolato Tecnico, successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
4. Con riferimento alla continuità del servizio garantito dall'Impresa, successivamente alla data di scadenza del precedente contratto, trattandosi di prestazioni essenziali, non differibili e necessarie per la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni beneficiarie, sarà riconosciuto allo stesso un importo pari a quello indicato nel Capitolato Tecnico nella prima fattura che potrà essere emessa successivamente alla sottoscrizione del contratto.
5. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare gli estremi del Repertorio, del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.
6. In caso di fattura emessa per una prestazione contrattuale erogata:
 - a. nei confronti del Ramo Finanze è necessario riportare all'interno della stessa: n. repertorio contrattuale e n. ordine di acquisto;
 - b. nei confronti del Ramo Economia è necessario riportare all'interno della stessa: n. codice SIPAI;
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
9. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto, ove necessario:
 - documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità.
11. L'Impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria – Ufficio Contabilità Fornitori" e dovranno riportare in evidenza il numero di Repertorio e il Codice Identificativo Gare (CIG).
12. L'Impresa si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it – Area Fornitori – Fatturazione elettronica verso la Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
14. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Sogei eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16. L'Impresa dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
17. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati, verranno fatturati dall'Impresa e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
18. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della Sogei, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
19. Con cadenza trimestrale, l'Impresa dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale impiegato dall'Impresa" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma dell'Impresa stesso, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> **Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere all'Impresa la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
20. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 15. GARANZIA DEFINITIVA (OVE PREVISTA)

1. L'Impresa ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice costituita mediante _____ emessa da _____. La garanzia copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
 4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
 5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
 6. La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all'Impresa.
 7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della Committente verso l'Impresa e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Impresa all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'Impresa dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
 8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
 9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
 10. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

ARTICOLO 16. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Impresa contraente stipulerà/ha già attiva polizza/e assicurativa/e.
2. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stesso quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 1. L'Impresa assume nei confronti della Sogei la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1 e qualora Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Impresa, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Sogei, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 17. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti dell'impresa, anche se non gravi;
 di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa e; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa, a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
7. Qualora il Contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, la Committente recede altresì dallo stesso nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. Resta fermo in tal caso il diritto dell'Impresa al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- 8.

ARTICOLO 18. RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite P.E.C., nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
 - d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'affidamento dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;
 - e) l'Impresa ha commesso, nel corso dell'affidamento, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti, diritti d'autore e manleva";
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) nei casi di cui agli articoli intitolati: "Oneri e incombenze a carico del Fornitore", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Garanzia definitiva (ove presente)", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa (se richiesta)", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari", "Personale impiegato dal fornitore", "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Brevetti, diritti d'autore e manleva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito",

“Trasparenza dei prezzi”, “Risoluzione”, “Trattamento dei dati personali”;

- l) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- m) nei casi di cui all'art. 2 dell'Allegato Security.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione, qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Impresa ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.
10. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione:
 - a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo articolo “Forza Maggiore”. In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo articolo “Forza Maggiore”. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Impresa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo articolo “Forza Maggiore”, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 19. SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale

ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.

2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, per quanto applicabile.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 21. BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA

1. L'Impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto dell'ordine di acquisto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente e/o dall'Amministrazione.
4. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 22. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Sogei, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Sogei e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 23. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
4. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti

l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 24. OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. L'Impresa prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. L'Impresa si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. L'Impresa, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, l'Impresa dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. L'Impresa si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 25. INCOMPATIBILITÀ

1. L'Impresa dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Impresa prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Impresa dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta al paragrafo 9 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dall'Impresa, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali

- ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Impresa, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d'offerta e sopra richiamate.
 4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 del Codice, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e www.acquistinretepa.it; inoltre, il nominativo dell'affidatario ed il prezzo dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it.
 5. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. L'Impresa riconosce e accetta che, in ragione dell'oggetto del Contratto, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente, alla stipula o in corso di esecuzione del Contratto potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ovvero "Sub-responsabile del trattamento", a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di responsabile del trattamento per conto di un altro titolare. A tal fine, l'Impresa ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della Norme in materia di Protezione dei Dati Personali.
 6. L'Impresa, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'"Allegato Privacy" al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
 7. Nel caso in cui l'Impresa violi gli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto, nell'"Allegato privacy" e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Impresa sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
 8. L'Impresa prende atto e riconosce che, in caso di inosservanza o violazione delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'"Allegato Privacy", oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
 9. Nel caso in cui, anche all'esito delle attività di controllo e valutazione, incluse ispezioni e sopralluoghi effettuati dalla Sogei, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'"Allegato Privacy" e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà l'Impresa all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta dell'Impresa e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 10. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel presente Contratto, l'Impresa assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
 11. L'Impresa si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti, da parte dell'Impresa, in materia di protezione dei dati personali con il presente Contratto e con l'"Allegato Privacy", nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.

ARTICOLO 27. PRIVACY

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina dell'Impresa, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.
3. Nell'ipotesi in cui nel presente Contratto, nei relativi Allegati o nei documenti rilasciati dalla Sogei sia specificato che, con riferimento alle attività in esso dedotte, l'Impresa assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna comunque ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e, per quanto applicabili dall'Allegato Privacy", e ove necessario, le Parti definiranno uno specifico accordo interno ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
4. L'Impresa in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
5. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
6. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 28. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente alla presente fornitura ovvero i rapporti tra Sogei e l'Impresa sarà competente in via esclusiva il **foro di Roma** anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ARTICOLO 29. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del l'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo-
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e conseguentemente al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 30. TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 31. CLAUSOLA BEST CONSUMER

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno della Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

ARTICOLO 32. FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani,

terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Impresa non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Impresa avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
 3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Impresa comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
 4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo "Recesso".
 5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo "Recesso" (cfr. comma 3).

Codice CIG: -

Sogei S.p.A.

{Ragione Sociale} per accettazione

Per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole di cui AI SEGUENTI ARTICOLI: ARTICOLO 4 (Durata); ARTICOLO 6 (Oneri a carico del fornitore) ARTICOLO 9 (Garanzie); ARTICOLO 10 (Livelli di servizio), ARTICOLO 11 (Verifica di conformità); ARTICOLO 12 (Penali); ARTICOLO 16 (Fatturazione e modalità di pagamento); ARTICOLO 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); ARTICOLO 17 (Recesso); ARTICOLO 18 (Risoluzione); ARTICOLO 19 (Subingresso nel contratto); ARTICOLO 20 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); ARTICOLO 21 (Brevetti, diritti d'autore e manleva); ARTICOLO 22 (Obblighi di riservatezza); ARTICOLO 23 (Obblighi di tracciabilità in tema di flussi finanziari); ARTICOLO 24 (Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); ARTICOLO 26 (Trattamento dei dati personali); ARTICOLO 28 (Foro competente); ARTICOLO 30 (Trasparenza dei prezzi); ARTICOLO 31 (Clausola Best Consumer)

{Ragione Sociale}
per accettazione